REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni comunali **2021**

Calendario delle operazioni elettorali

PRESENTAZIONE

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti previsti per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, a decorrere dall'avvio del procedimento elettorale e sino alla proclamazione degli eletti.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Il procedimento per la elezione degli organi dei comuni è disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

Calendario

60° giorno ante	4 agosto	Scade il termine per la fissazione della data delle elezioni		
55° giorno ante	9 agosto	Inizia il periodo a partire dal quale il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario (fino al quinto giorno successivo a quello delle elezioni)		
50° giorno ante	14 agosto	Scade il termine per l'adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali		
45° giorno ante	19 agosto	I Sindaci pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali Inizia il periodo durante il quale i Consigli comunali adottano soltanto gli atti urgenti e improrogabili Iniziano il divieto di comunicazione istituzionale e la par condicio Vincoli per le emittenti radiofoniche e televisive e per gli editori di quotidiani e periodici	Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
40° giorno ante	24 agosto	Scade il termine entro il quale i cittadini comunitari possono chiedere di essere iscritti nella lista elettorale aggiunta Inizia il periodo per richiedere l'ammissione al voto domiciliare	Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
34° giorno ante	30 agosto	Inizia il periodo per la presentazione delle candidature Inizia il periodo durante il quale le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggio autogestiti	Presentazione ed esame delle candidature Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
33° giorno ante	31 agosto	Termina il periodo per la presentazione delle candidature	Presentazione ed esame delle candidature Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
32° giorno ante	1° settembre	Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale esamina le candidature	Presentazione ed esame delle candidature Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
30° giorno ante	3 settembre	Scade il termine entro il quale la Giunta comunale individua gli spazi di propaganda elettorale Inizia il periodo di applicazione della disciplina in materia di propaganda elettorale Scade il termine per la nomina dei Presidenti di seggio Scade il termine per la presentazione di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati La Commissione elettorale circondariale decide in modo definitivo	Presentazione ed esame delle candidature Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
29° giorno ante	4 settembre	Ultimo termine utile per il sorteggio delle candidature ammesse da parte della Commissione elettorale circondariale	Presentazione ed esame delle candidature Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
28° giorno ante	5 settembre	Scade il termine entro il quale il responsabile dell'ufficio elettorale comunale ripartisce gli spazi di propaganda elettorale	Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
25° giorno ante	8 settembre	Scade il termine per la spedizione delle cartoline-avviso Inizia il periodo per la nomina degli scrutatori	Nomina scrutatori Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
20° giorno ante	13 settembre	Scade il periodo per richiedere l'ammissione al voto domiciliare Scade il periodo per la nomina degli scrutatori Il Presidente della Corte d'appello trasmette l'elenco dei Presidenti di seggio nominati	Nomina scrutatori Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale

15° giorno ante	18 settembre	Blocco liste – Cancellazione deceduti e variazioni per ripristino posizione anagrafica Inizia il periodo durante il quale è vietato diffondere i sondaggi elettorali Scade il termine per la notifica della nomina a scrutatore di seggio elettorale	Divieto di comunicazione istituzionale – Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale	Divieto diffusione sondaggi elettorali
14° giorno ante	19 settembre	Scade il termine entro il quale le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti devono pubblicare sul proprio sito internet il *curriculum vitae* dei candidati e il relativo certificato penale			
8° giorno ante	25 settembre	Scade il termine per la pubblicazione del manifesto delle candidature			
7° giorno ante	26 settembre	Scade il termine entro il quale i comuni con più di 15.000 abitanti devono pubblicare, nella sezione "Elezioni trasparenti" del proprio sito internet, il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati delle liste che partecipano alle elezioni			
3° giorno ante	30 settembre	Scade il termine entro il quale gli elettori degenti o detenuti possono chiedere di votare nel luogo di cura o di detenzione			
2° giorno ante	1° ottobre	Scade il termine per la consegna da parte dei delegati di lista delle designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi Inizia il periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti per la consegna dei duplicati delle tessere elettorali (fino ai giorni della votazione compresi)			
1° giorno ante	2 ottobre	Inizia il divieto di affiggere nuovi manifesti, distribuire volantini, effettuare propaganda mobile, comizi, trasmissioni radiofoniche e televisive di propaganda. Scade il termine entro il quale il sindaco rilascia agli elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi da consegnare alle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti			

3 e 4 ottobre 2021, *domenica e lunedì* giorni della votazione

1° giorno post	5 ottobre	Continuano il divieto di comunicazione istituzionale e la par condicio Vincoli per le emittenti radiofoniche e televisive e per gli editori di quotidiani e periodici	Divieto di comunicazione istituzionale – Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale	Divieto diffusione sondaggi elettorali
6° giorno post	9 ottobre	Scade il termine per dichiarare nuovi collegamenti			
10° giorno post	14 ottobre	Scade il termine entro il quale gli elettori degenti o detenuti possono chiedere di votare nel luogo di cura o di detenzione			
11° giorno post	15 ottobre	Inizia il periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti per la consegna dei duplicati delle tessere elettorali (fino ai giorni della votazione compresi)			
12° giorno post	16 ottobre	Scade il termine entro il quale il sindaco rilascia agli elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi da consegnare alle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti			

17 e 18 ottobre 2021, *domenica e lunedì* giorni della votazione di **ballottaggio**

Scadenze
dei principali adempimenti

per l'elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale
di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021
(turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021)

mercoledì 4 agosto *60° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Scade il termine** entro il quale la Giunta regionale fissa la data delle elezioni.

(art. 18, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19)

lunedì 9 agosto *55° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Inizia il periodo** a partire dal quale il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare **lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro i limiti fissati dalla legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*fino al quinto giorno successivo a quello delle elezioni*).

(art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d), n. 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2001; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004 e artt. 44 e 83 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, sottoscritto il 7 dicembre 2006)

sabato 14 agosto *50° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Scade il termine** entro il quale l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca i comizi elettorali.

(art. 18, comma 2, della legge regionale n. 19/2013)

giovedì 19 agosto *45° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Il sindaco pubblica il manifesto di convocazione dei comizi elettorali**, con il quale è dato avviso agli elettori della data dell'elezione:

— primo turno di votazione: **domenica 3 e lunedì 4 ottobre**;
— eventuale turno di ballottaggio: **domenica 17 e lunedì 18 ottobre**.

(art. 18, comma 4, della legge regionale 19/2013)
(art. 59, comma 3, lett. a), della legge 14 maggio 2021, n. 6)

▶ **Inizia il periodo** durante il quale:

a) **il consiglio comunale** può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili *(fino all'elezione del nuovo consiglio)*;

(art. 38, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

b) **è vietato** a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di **comunicazione istituzionale**, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

c) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

1) in tutte le trasmissioni giornalistiche **la presenza di candidati**, **esponenti politici**, **amministratori pubblici in carica**, è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

(art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

3) **la trasmissione su mezzi radio-televisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

(art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

4) **è vietato** fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva **indicazioni di voto** o manifestare le proprie preferenze di voto *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*.

(art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

d) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive locali** *(fino alla data di chiusura della campagna elettorale)*:

1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

(art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

2) **i programmi di informazione** devono garantire il pluralismo;

(art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è **vietato** fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

(art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1, e art. 6 del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

5) possono essere trasmessi **messaggi politici a titolo gratuito**.

(art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)
(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

e) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni)*.

Sono ammessi soltanto:

1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;
3) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(art. 7 della legge 28/2000)

f) **il personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del **diritto di sciopero** (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(art 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

g) **i comuni**, su richiesta delle forze politiche che partecipano alle elezioni, mettono a disposizione, senza oneri a carico, locali di proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 79 della legge regionale 19/2013)

---

martedì 24 agosto

5° giorno successivo
a quello di pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi elettorali
(40° giorno antecedente quello della votazione)

▶ **Scade il termine** entro il quale i **cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea** che intendono partecipare alle elezioni del comune in cui sono residenti, presentano al sindaco la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune. [1]

(artt. 1, comma 1 e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197)
(art. 32, comma 2, della legge regionale 19/2013)

[1] I Paesi aderenti all'Unione Europea, oltre all'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

da	*dal*
martedì 24 agosto	*40°*
sino a	*al*
lunedì 13 settembre	*20° giorno antecedente quello della votazione*

- **Inizia il periodo** in cui gli **elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione, valida anche per l'eventuale turno di ballottaggio, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, sempre che la stessa si trovi nel territorio del comune.

  (art. 60, comma 2, legge regionale 19/2013)

---

lunedì 30 agosto *34° giorno antecedente quello della votazione*

- **Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 — Inizia il periodo per la presentazione delle candidature** alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del comune.

  (art. 31, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

  (art. 31, comma 2, della legge regionale 19/2013)

- **Scade il termine** per la **eliminazione delle cause di ineleggibilità** (con l'eccezione del direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per i quali il termine scade 180 giorni prima della data di scadenza del consiglio in carica).

  (art. 10, comma 2 della legge regionale 19/2013)
  (art. 60, commi 2 e 3, del testo unico 267/2000)

- **Inizia il periodo durante il quale le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali** possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, con le modalità stabilite dalla legge.

  (art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)
  (art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

---

martedì 31 agosto *33° giorno antecedente quello della votazione*

- **Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 — Continua e scade il periodo per la presentazione delle candidature** alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del comune.

  (artt. 31, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

  (art. 31, comma 2, della legge regionale 19/2013)

mercoledì 1° settembre *1° giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle candidature (32° giorno antecedente quello della votazione)*

- **Scade il termine** entro il quale la **Commissione elettorale circondariale esamina le candidature** presentate.

  (art. 34 della legge regionale 19/2013)

- Compiute le operazioni di esame delle candidature, la Commissione:

  a) **effettua il sorteggio,** alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, ed il sorteggio per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

  (art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013)

  b) **dà immediata comunicazione** delle decisioni adottate, rispettivamente, al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione;

  (art. 36, comma 1, della legge regionale 19/2013)

  c) **trasmette al comune** l'elenco dei delegati e il programma amministrativo delle liste ammesse. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune.

  (art. 36, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2013)

---

venerdì 3 settembre *30° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale la **giunta comunale individua gli spazi** da destinare alle affissioni di propaganda elettorale in modo da consentire al responsabile dell'Ufficio elettorale di assegnare gli spazi nei termini di legge.

  (art. 77 della legge regionale 19/2013)
  (art. 72, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28)

> Le operazioni di seguito descritte, in scadenza venerdì 3 e sabato 4 settembre, si svolgono solo se la Commissione elettorale circondariale ha apportato modifiche o osservazioni alle liste in sede di esame delle candidature o ha richiesto la presentazione di un nuovo contrassegno.

---

venerdì 3 settembre *30° giorno antecedente quello della votazione*

- **Ore 12.00 — scade il termine** entro il quale i delegati di lista presentano i nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati.

  (artt. 35, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- **La Commissione elettorale circondariale** si riunisce per ammettere i nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati e per sentire eventualmente i delegati delle

liste modificate o escluse, per ammettere la correzione di errori materiali e decidere in modo definitivo.

(artt. 35, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

sabato 4 settembre — *29° giorno antecedente quello della votazione (termine ultimo per il sorteggio)*

▶ La Commissione elettorale circondariale:

a) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso ed il sorteggio per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(artt. 35, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013)

b) **dà immediata comunicazione** delle decisioni adottate, rispettivamente, al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione;

(art. 36, comma 1, della legge regionale 19/2013)

c) **trasmette al comune** l'elenco dei delegati e il programma amministrativo delle liste ammesse. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. Nell'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.

(art. 36, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2013)

---

tra **venerdì 3 settembre** *e* **domenica 5 settembre** — *tra il 30° e il 28° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Entro i due giorni successivi** alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, il **responsabile dell'Ufficio elettorale** di ciascun comune delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di sindaco e delle liste ammesse.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 73 della legge regionale 28/2007)

---

venerdì 3 settembre — *30° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Scade il termine** per la **nomina**, da parte del Presidente della Corte d'appello, **dei presidenti degli Uffici elettorali** di sezione.

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)
(art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

▶ **Inizia il periodo durante il quale**:

a) l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, comprese le sedi dei partiti e dei comitati elettorali;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 71 della legge regionale 28/2007)

b) è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per comunicare l'ora e il luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 74 della legge regionale 28/2007)
(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

c) per un più agevole esercizio della propaganda elettorale è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 74, comma 3, della legge regionale 28/2007)

d) le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore.

(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

---

mercoledì 8 settembre — *25° giorno antecedente quello della votazione (20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)*

▶ **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la **cartolina-avviso** recante l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario di votazione.

(art. 20 della legge regionale 19/2013)

---

tra	*tra*
mercoledì 8 settembre	*il 25°*
e	*e*
lunedì 13 settembre	*il 20° giorno antecedente quello della votazione*

▶ Previo avviso al pubblico con manifesto affisso all'albo pretorio con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede alla **nomina degli scrutatori** e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)
(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

lunedì 13 settembre *20° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine entro il quale**:

  a) **il Presidente della Corte d'appello** trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali;

  (art. 35, comma 4, del testo unico 361/1957)

  b) **gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, sempre che la stessa si trovi nel territorio del comune.

  (art. 60, comma 2, della legge regionale 19/2013)

- **Il sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione di cui alla precedente lettera b), include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto domiciliare e rilascia ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi.

  (art. 60, comma 4, della legge regionale 19/2013)

---

sabato 18 settembre *15° giorno antecedente quello della votazione*

- **Inizia il periodo** in cui è **vietato** rendere pubblici o diffondere i risultati di **sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori *(sino alla conclusione delle operazioni di voto)*.

  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Scade il termine** entro il quale il sindaco, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina agli scrutatori. I sorteggiati devono comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicandone il motivo, entro 48 ore dalla notifica.

  (art. 22, commi 2 e 4, della legge regionale 19/2013)
  (art. 6, comma 3, della legge 95/1989)

---

domenica 19 settembre *14° giorno antecedente quello della votazione*
(Comuni con più di 15.000 abitanti)

- **Scade il termine** entro il quale **le liste** che partecipano alle elezioni nei **comuni con più di 15.000 abitanti** devono pubblicare sul proprio sito internet il ***curriculum vitae*** dei candidati e il relativo **certificato penale**.

  (art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

sabato 25 settembre *8° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Scade il termine** entro il quale il sindaco procede alla pubblicazione all'albo pretorio e affigge in altri luoghi pubblici il manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, secondo l'ordine del sorteggio.

(art. 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2013)

---

domenica 26 settembre *7° giorno antecedente quello della votazione*
(Comuni con più di 15.000 abitanti)

▶ **Scade il termine** entro il quale **i comuni** con più di 15.000 abitanti devono pubblicare, nella sezione **"Elezioni trasparenti"** del proprio sito internet, il ***curriculum vitae*** e il **certificato penale** dei candidati delle liste che partecipano elle elezioni.

(art. 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

---

giovedì 30 settembre *3° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Scade il termine** entro il quale gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

(artt. 56, comma 2 e 61, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

venerdì 1° ottobre *2° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Scade il termine** per la consegna alla segreteria del comune da parte dei delegati di lista delle designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione. La segreteria del comune ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici. Decorso questo termine le designazioni possono essere comunicate direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione.

(art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

---

da ***venerdì 1° ottobre*** *sino a* ***lunedì 4 ottobre*** *dal venerdì antecedente i giorni della votazione sino ai giorni della votazione compresi*

▶ Periodo durante il quale **gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nei giorni della votazione gli uffici restano aperti per tutta la durata

delle operazioni di voto (la domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e il lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00).

(art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)
(art. 59, comma 3, lett a), della legge regionale 6/2021)

sabato 2 ottobre *giorno antecedente quello della votazione*

- **Inizia il divieto di effettuare:**
  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
  d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

  (art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807)

- **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Scade il termine** entro il quale **il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione:
  a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
  b) **rilascia** ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

  (artt. 56, comma 3 e 61, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Consegna** ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione del **materiale** occorrente per la votazione, compresi gli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei delegati di lista.
  (art. 42 della legge regionale 19/2013)

- **Ore 16.00 — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione **costituisce l'Ufficio** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, inoltre, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione e procede all'autenticazione delle stesse.
  (art. 45 della legge regionale 19/2013)

- All'atto dell'insediamento **il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, **fissa il giorno e l'ora** in cui procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti.

  (artt. 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 19/2013)

- Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

  (artt. 45, comma 4, della legge regionale 19/2013)

domenica 3 e lunedì 4 ottobre

giorni della votazione

- **Continuano ad essere vietati:**

  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;

  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;

  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;

  d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;

  e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)
  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Gli uffici comunali restano aperti la domenica, dalle ore 07.00 alle ore 23.00, e il lunedì, dalle ore 07.00 alle ore 15.00** per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

  (art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)
  (art. 59, comma 3, lett a), della legge regionale 6/2021)

---

domenica 3 ottobre

1° giorno di votazione

- **Ore 7.00 —** Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara **aperta la votazione**.

  (art. 50 della legge regionale 19/2013)
  (art. 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021)

- **Ore 12. 00 — Scade il termine** per la presentazione alla segreteria del comune degli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Adunanza dei Presidenti.

  (art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Ore 23.00 —** Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara **chiusa la votazione**. Se a tale ora si trovano nei locali della sezione elettori che non hanno ancora votato, li ammette a votare. Successivamente il presidente provvede a sigillare l'urna e a chiudere la busta contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione e rinvia la votazione alle ore 7.00 del giorno successivo.

  (art. 54 della legge regionale 19/2013)
  (art. 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021)

---

lunedì 4 ottobre

2° giorno di votazione

- **Ore 7.00 —** Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione riprende le operazioni di votazione che si protraggono fino alle ore 15.00. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

  (art. 54 della legge regionale 19/2013)
  (art. 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021)

- Immediatamente dopo la chiusura della votazione il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dà inizio alle **operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio**. Successivamente, procede alla formazione della busta contenente le liste della votazione e della busta contenente le schede avanzate. Entrambe le buste sono trasmesse al Comune.

  (art. 54, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- Completate le operazioni di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione **effettua lo scrutinio** relativo alle elezioni comunali e, di seguito, lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali. Lo scrutinio si svolge senza interruzione e deve essere ultimato entro 12 ore.

  (art. 62, comma 2, della legge regionale 19/2013)
  (art. 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021)

- **Nei comuni con sezione unica**, dopo lo scrutinio, l'ufficio di sezione compie le **operazioni di attribuzione dei seggi**, al termine delle quali il presidente **proclama gli eletti**.

  (art. 68, comma 6, della legge regionale 19/2013)

---

martedì 5 ottobre *1° giorno successivo alla votazione (o, al più tardi, il mercoledì)*

- **Nei comuni con più di una sezione elettorale**, l'Adunanza dei Presidenti compie le **operazioni di attribuzione dei seggi** e **proclama gli eletti**.

  (artt. 68 e 69, della legge regionale 19/2013)

---

venerdì 8 ottobre *3° giorno successivo alla proclamazione degli eletti*

- **Il sindaco**, entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.

  (art. 72 della legge regionale 19/2013)

Le operazioni di seguito descritte si svolgono solo in caso di ballottaggio.

dal giorno della proclamazione dei risultati fino a quelli della votazione di ballottaggio compresi

- **Continua il periodo** in cui:

  a) **è vietato** a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di **comunicazione istituzionale**, ad eccezione di quelle impersonali ed indispensabili;

  (art. 9, comma 1, della legge 28/2000)

b) **la comunicazione politica e la propaganda radio-televisiva** sono disciplinate dalla speciale normativa;

(legge 28/2000; legge 515/1993; codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

c) **è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*);

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

d) il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare **lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro i limiti fissati dalla legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*sino al quinto giorno successivo alla votazione*);

(art. 15 del decreto-legge 8/1993, come modificato dall'art. 1, comma 400, lettera d), n. 1), della legge 147/2013)

(art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2001; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004 e artt. 44 e 83 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, sottoscritto il 7 dicembre 2006)

sabato 9 ottobre

6° giorno successivo al giorno della votazione
(sabato successivo al giorno della votazione)

▶ **Ore 12.00 — scade il termine** entro il quale i candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio possono dichiarare il collegamento con liste di candidati ulteriori rispetto a quelle con le quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate, comprese quelle collegate al primo turno.

(art. 16, comma 4, della legge regionale 19/2013)

giovedì 14 ottobre

3° giorno antecedente
quello della votazione di ballottaggio

▶ **Scade il termine** entro il quale gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

(artt. 56, comma 2 e 61, comma 2, della legge regionale 19/2013)

da
venerdì 15 ottobre
sino a
domenica 17 e lunedì 18 ottobre

dal venerdì
antecedente il giorno della votazione di ballottaggio
sino ai giorni della votazione di ballottaggio
compresi

▶ Periodo durante il quale **gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente, secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nei giorni della votazione gli uffici restano aperti per tutta la

durata delle operazioni di voto (la domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e il lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00).

(art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021)

sabato 16 ottobre *giorno antecedente quelli della votazione di ballottaggio*

- **Inizia il divieto di effettuare**:
  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
  d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

  (art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

- **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Scade il termine** entro il quale **il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione:
  a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
  b) **rilascia** ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

  (artt. 56, comma 3 e 61, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Consegna** ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione del **materiale** occorrente per la votazione, compresi gli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei delegati di lista.

  (art. 42 della legge regionale 19/2013)

- **Ore 16.00 — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione **costituisce l'Ufficio** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, inoltre, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione e procede all'autenticazione delle stesse.

  (art. 45 della legge regionale 19/2013)

- All'atto dell'insediamento **il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, **fissa l'ora** in cui procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti.

  (artt. 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 19/2013)

- Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate **il presidente** provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

  (art. 45 della legge regionale 19/2013)

domenica 17 e lunedì 18 ottobre *giorni della votazione di ballottaggio*

- **Continuano ad essere vietati:**

  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;

  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;

  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;

  d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;

  e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021)
  (art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)
  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Gli uffici comunali restano aperti** dalle **ore 7.00** alle **ore 23.00, e il lunedì, dalle ore 07.00 alle ore 15.00** per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

  (art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)
  (art. 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021)

---

domenica 17 ottobre *1° giorno di votazione di ballottaggio*

- **Ore 7.00 —** Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara **aperta la votazione che si protrae fino alle ore 23.00**. Se alle ore 23.00 si trovano nei locali della sezione elettori che non hanno ancora votato, li ammette a votare. Successivamente il presidente rinvia la votazione alle ore 7.00 del giorno successivo, ma solo dopo aver provveduto a sigillare l'urna ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione.

  (art. 46, comma 2, della legge regionale 19/2013)
  (art. 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021)

---

lunedì 18 ottobre *2° giorno di votazione di ballottaggio*

- **Ore 7.00 —** Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione riprende le operazioni di votazione che si protraggono fino alle ore 15.00. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

  (art. 46, comma 2, della legge regionale 19/2013)
  (art. 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021)

- Immediatamente dopo la chiusura della votazione il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dà inizio alle **operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio**. Successivamente, procede alla formazione della busta contenente le liste della votazione e della busta contenente le schede avanzate. Entrambe le buste sono trasmesse al Comune.

  (art. 54, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- Completate le operazioni di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione **effettua lo scrutinio**. Lo scrutinio si svolge senza interruzione e deve essere ultimato entro 12 ore.

  (art. 62, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

martedì 19 ottobre — *1° giorno successivo alla votazione di ballottaggio (o, al più tardi, il mercoledì)*

- **L'Adunanza dei presidenti** compie le operazioni di attribuzione dei seggi e proclama gli eletti.

  (art. 69 della legge regionale 19/2013)

---

venerdì 22 ottobre — *3° giorno successivo alla proclamazione*

- **Il sindaco**, entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.

  (art. 72 della legge regionale 19/2013)